

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile

N°05 del 3 gennaio 2024.

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione da utilizzare presso gli uffici della Polizia Locale.
Proroga contratto.
Codice SmartC.I.G : Z033949D74.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno TRE del mese di GENNAIO, a Palestro (PV)
presso il Palazzo Municipale – Uffici del Servizio di Polizia Locale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:

- **Premesso** che il Servizio di Polizia Locale comunale ha noleggiato per gli uffici di piazza Marconi una stampante multifunzione Toshiba E-STUDIO 2040 che, a causa di un guasto improvviso ed irreparabile, non è più utilizzabile (Rif.: determinazione n°165 del 30 ottobre 2018 e contratto n°AC/018 del 18 ottobre 2018);
- **Stabilito** di prorogare, prima della naturale scadenza, il contratto di noleggio, di assistenza tecnica e di fornitura di materiali di consumo con la ditta fornitrice in quanto l'apparecchiatura oggetto del contratto non è più sostituibile né in alcun modo riparabile per assenza di pezzi di ricambio sul mercato;
- **Accertata** l'urgenza di disporre di una stampante multifunzione con fotocopiatrice e scanner risulta essenziale per la normale attività del Servizio di Polizia Locale per cui occorre tempestivamente provvedere alla sostituzione dello strumento procedendo con l'attivazione del rinnovo del contratto di assistenza, che risulta essere la modalità più conveniente per l'Amministrazione Comunale in quanto l'acquisto è finanziariamente più oneroso a causa delle continue sostituzioni di cartucce e di materiali per assicurarne il funzionamento;
- **Assodata** la necessità di garantire la funzionalità e la continuità del servizio di noleggio della fotocopiatrice, evitando disagi e disservizi;
- **Considerato** che la ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C., con sede in via Cicconi n°5 a Mortara (PV), anche in situazioni di inconvenienti operativi, ha continuato a garantire l'erogazione del servizio;
- **Verificato** che la ditta, che aveva presentato il preventivo più conveniente già nell'anno 2018, ha proposto un apparecchio Sharp MX-2614 multifunzione laser A3 a colori per formati A 3 e A 4, più performante dell'attuale alle medesime condizioni economiche;

- **Tenuto conto** che il Servizio di Polizia Locale intende riaffidare il contratto di noleggio all'operatore risultato affidatario nella precedente procedura, visto il servizio reso ed il grado di soddisfazione maturato durante il pregresso rapporto contrattuale;
- **Constatato** che il servizio di assistenza e di manutenzione della ditta affidataria si è sempre svolto in maniera puntuale e soddisfacente;
- **Appurato** che la nuova stampante multifunzione garantisce la stampa degli atti della normale attività nonché dei verbali di accertata violazione, funzionale, pertanto, alle esigenze dell'Ufficio;
- **Atteso** che l'art. 51 del D. L. n°77 del 31 maggio 2021 cosiddetto "Semplificazioni bis", poi convertito in legge con la Legge n°108 del 29 luglio 2021, ha disposto la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con l'affidamento diretto fino a €. 150.000,00 per i lavori e fino a €. 139.000,00 per le forniture ed i servizi, permettendo in questo modo di procedere direttamente, con una procedura più agile, all'affidamento diretto ad un operatore economico senza che sia più necessaria la previa consultazione di un numero minimo di preventivi;
- **Citato** l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- **Dato atto** che non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, in quanto le convenzioni Consip attualmente attive per la specifica categoria merceologica prevedono prestazioni (produttività ppm alte e quantitativi di copie incluse importanti e conseguentemente anche i costi) non congruenti al reale fabbisogno dell'Ufficio di P.L.;
- **Valutato** di procedere, nel caso di specie, nell'ambito dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. (comma modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n°120 del 2020) mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **Ritenuto** congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la suddetta procedura per le esigenze degli Uffici di Polizia Locale;
- **Preso atto** che l'art. 1 della Legge n°120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della Legge n°108 del 2021, prevede tale disciplina di procedura fino al 30 giugno 2023 seguendo i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- **Tenuto conto** che la Stazione Appaltante, nella figura del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), trattandosi di fornitura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n°20/2016 ha inteso avvalersi dell'esenzione delle garanzie per la partecipazione alla procedura ai sensi dell'art. 93 comma 1, essendo procedura negoziata sottosoglia indetta entro il 30 giugno 2023 (art. 1, comma 4, della Legge n°120 del 2020) e ai sensi dell'art. 103, comma 11;
- **Considerato**, altresì, che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;
- **Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n°136 del 2010 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Ritenuto** di adottare la formula del noleggio al fine di ottenere un risparmio sui costi;
- **Atteso** che è stata acquisita agli atti una comunicazione della ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C. di Mortara (PV) contenente la disponibilità alla prosecuzione del contratto del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione alle stesse condizioni economiche e di assistenza dell'anno 2018 (prot. n°2324/4/4 del 21 dicembre 2022);
- **Riscontrato** che il servizio in questione, come da preventivo del 21 dicembre 2022 recepito al Protocollo Generale del Comune al n°2324/4/4, della ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C., con sede in via Cicconi n°5 a Mortara (PV), c.a.p. 27036, partita IVA e Codice Fiscale

02170900183, prevede una spesa di €. 45,00 più IVA al 22% come canone mensile (comprendente un pacchetto minimo mensile di 300 pagine in bianco e nero e 200 pagine a colori, l'eventuale eccedenza di costo per una copia in bianco e nero di €. 0,008 e per una copia a colori di €. 0,090), preventivo che si allega alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- **Stabilito** di fissare la durata del rinnovo del contratto in 60 mesi;
- **Appurato** che la spesa complessiva da sostenere, distribuita in anni cinque, risulta essere di €. 3.294,00 I.V.A. al 22 % compresa;
- **Giudicato** che il servizio di noleggio in oggetto è rispondente all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare rispetto alla qualità della prestazione;
- **Rilevato** che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n°145, ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 per forniture di beni e l'acquisto di servizi per le pubbliche amministrazioni;
- **Atteso** che la fornitura oggetto della presente determinazione è riconducibile alla procedura dell'affidamento cosiddetto "puro" (quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti), stante l'urgenza e la specificità del noleggio da attuare, per cui lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal R.U.P. secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
- **Rispettati** i principi sanciti dall'art. 30 del Codice dei Contratti ed i criteri stabiliti dall'art. 34 del Codice, quest'ultimo che disciplina il rispetto di sostenibilità energetica e ambientale e, inoltre, dall'art. 42 del Codice che disciplina la previsione da parte delle stazioni appaltanti di misure adeguate destinate al contrasto di frodi e della corruzione nonché per la prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di interesse;
- **Ritenuto** congruo l'importo sopraindicato considerate la qualità del materiale fornito ed i prezzi di mercato;
- **Considerato** che è stato accertato che la ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C., con sede in via Cicconi n°5 a Mortara (PV), non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n°163/2006 e possiede i necessari requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica per poter procedere alla fornitura in oggetto;
- **Rilevato** che la ditta selezionata è in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionali necessari allo svolgimento dei lavori di manutenzione e della fornitura in oggetto e che tutto il materiale sarà fornito dalla medesima ditta;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato con numero di Protocollo INAIL_41908719 del 03-01-2024 (scadenza validità 02-05-2024) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C., con sede in via Cicconi n°5 a Mortara (PV);
- **Letto** che l'articolo 328 comma 4° del D.P.R. n°207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- **Tenuto conto** che gli oneri da rischi di interferenza sono pari a zero;
- **Considerato** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip s.p.a. avente ad oggetto una fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento;
- **Considerato** che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di "stand still" di giorni 35 per la stipula contratto;
- **Richiamato** il parere del Consiglio di Stato n°1312/2019 in merito al criterio di alternanza e deroghe sulla soglia minima;

- **Vagliato:**
 - il numero limitato, circoscritto e non adeguato degli operatori presenti sul territorio;
 - il particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato durante il precedente rapporto contrattuale;
 - le specifiche caratteristiche oggetto del contratto rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;
 - il fatto che la procedura attuata viene a strutturarsi in modo sostanzialmente simile alla procedura ordinaria;
 - che, per le micro – acquisizioni, occorre evitare un effetto deleterio rispetto alle esigenze di economicità e di tempestività del Comune;
 - che l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale attento e qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il contratto stipulato, offrendo un prezzo adeguato di mercato confermando gli importi del 2018;
- **Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
 - il T.U.O.E.L. n°267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
 - il Regolamento Comunale di contabilità;
 - le recenti linee guida ANAC che stabiliscono in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 che recita che in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - il D. Lgs. n°165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
 - il D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture” ed il D.P.R. n°207 del 5 ottobre 2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”, come da ultimo modificato dal D. L. n°70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazione nella Legge n°106 del 12 luglio 2011;
 - l'art. 36, comma 2°, e l'art. 32, comma 14°, del D. Lgs. n°50/2016, per le forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00, che consentono l'affidamento diretto e la relativa forma contrattuale da parte del Responsabile del Servizio;
 - l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n°488, come modificato e sostituito dall'art. 3, comma 166°, Legge n°350 del 2003, poi dall'art. 1 della Legge n°191 del 2004 e poi dall'art. 1, comma 6-bis, della Legge n°135/2012;
 - l'art. 8, comma 450°, della legge 27 dicembre 2006, n°296, come modificato dall'art. 7, comma 2°, del D.L. 7 maggio 2012, n°52, convertito con modifiche dalla Legge 6 luglio 2012, n°94;
 - che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare gli uffici del Servizio di Polizia Locale della stampante multifunzione necessaria allo svolgimento dell'attività amministrativa per la durata di mesi 60 (sessanta);
 - che l'oggetto del contratto è il noleggio di n°1 fotocopiatrice multifunzione, a colori ed in bianco e nero in formati A 4 e A 3;
 - che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo gara (SmartC.I.G.): Z033949D74;
- **Dato atto** dell'istruttoria del presente atto;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito approvando il preventivo del 21 dicembre 2022 recepito

al Protocollo Generale del Comune al n°2324/4/4 presentato dalla ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C., con sede in via Cicconi n°5 a Mortara (PV), c.a.p. 27036, partita I.V.A. e Codice Fiscale 02170900183, per il noleggio quinquennale di una macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici della Polizia Locale per un totale di €. 2.700,00 I.V.A. al 22% esclusa, totale €. **3.294,00**, con pagamento frazionato per anno solare (quota spettante per il 2024 €. 540,00 + I.V.A. al 22 %, totale €. **658,80**);

- **Richiamato** il contratto n°AC/018 del 23 dicembre 2022 prot. n°2324/4/3 sottoscritto dalle due parti contraenti, contratto che si allega alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- **Visto** il Decreto del Sindaco datato 13 giugno 2019 col quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio competente in materia;
- Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di procedere al rinnovo del contratto del servizio di noleggio di una stampante multifunzione Sharp, modello MX-2614, con relativo contratto di assistenza e di fornitura di materiali di consumo, con durata quinquennale, con le modalità meglio precisate nel suddetto contratto, per gli uffici della Polizia Locale, con inizio dal 1°-01-2023 e scadenza il 31-12-2027, alla ditta L&R s.a.s. di Legnazzi Marcello & C., con sede in via Cicconi n°5 a Mortara (PV), c.a.p. 27036, partita IVA e Codice Fiscale 02170900183, con pagamento frazionato per anno solare. La somma complessiva quinquennale risulta essere di €. 3.294,00.
- 2) Di impegnare a tal fine, la somma di €. **658,80** I.V.A. al 22 % compresa per l'anno 2024, dando atto che la stessa trova copertura sul Capitolo 442 del bilancio esercizio 2024 in corso di formazione e nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio;
- 3) Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D. L. n°78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 4) Di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
 - a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art.3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
 - b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
 - d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°;

- 5) Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n°174;
- 7) Di nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., il Commissario Maurizio Varese, P.O. del Servizio di Polizia Locale.

Il responsabile del servizio dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuiti.

Del che il presente verbale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Commissario di Polizia Locale
Maurizio Varese

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 442 (Imp. 2) in data odierna.

Palestro, 16-01-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza

Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente e, sul sopra menzionato sito, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e successivamente “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°33/2013.